

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE ALESSANDRIA E IL COMUNE DI PER L'ATTIVAZIONE DELLA
GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Tra

il Comune di Alessandria, avente sede legale in Alessandria, p.zza della Libertà, 1 p IVA 00429440068, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante Dott. Giorgio Angelo ABONANTE nato a Alessandria il 27/08/1975, autorizzato in forza di quanto previsto dagli artt. 18 e 52 del vigente Statuto Comunale e dalla D.C.C. n. del

e

il Comune di, avente sede legale in, via nella persona di....., nella sua qualità di..... nato a il, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del.....;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ha introdotto nuovi principi in materia di tutela paesaggistica, individuando, tra l’altro, nelle “Commissioni locali per il paesaggio” l’organo tecnico consultivo di supporto ai soggetti a cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Decreto stesso;
- che con legge 1° dicembre 2008, n. 32 la Regione Piemonte ha adeguato e coordinato la propria legislazione ai nuovi principi in materia di tutela paesaggistica introdotti dal D.Lgs. 42/2004, istituendo e disciplinando, tra il resto, il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio;
- che la Giunta Regionale, con le proprie deliberazione n. 34-10229 del 1° dicembre 2008, e n.2-2640 del 22/12/2020, pubblicata sul BUR del 21/01/2021, ha ulteriormente specificato i criteri e le condizioni per l’istituzione di detta Commissione;
- che con i suddetti provvedimenti la Regione Piemonte, al fine di garantire una maggiore efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi ed in ragione dei principi di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa, ha auspicato la costituzione di Commissioni in forma associata tra Enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- che le citate disposizioni regionali individuano la possibilità di stipulare convenzioni, per le finalità sopra indicate, tra Comuni contermini, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che il Comune di Alessandria ha provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 22/04/09 a istituire la Commissione locale per il paesaggio e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 12/11/13, successivamente con le delibere n.50 del 28/02/2019 e n. 66 del 06/03/2025, ha rinnovato detta Commissione, nominandone i nuovi componenti;
- che il Comune di Alessandria ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18/02/2014, ad approvare la convenzione con il Comune di Pietra Marazzi per l’attivazione della gestione associata della commissione locale per il paesaggio e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 13/09/2018 ad approvare il rinnovo della stessa;
- che il Comune di Alessandria ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 10/06/2021 ad aderire alla richiesta del Comune di Ricaldone per l’attivazione della gestione associata della commissione locale per il paesaggio, contestualmente al rinnovo della convenzione con il Comune di Pietra Marazzi;
- che il Comune di ALLUVIONI PIOVERA ha comunicato con pec n. 2961 del 12/01/2026, l’intenzione di avvalersi attraverso una gestione convenzionale in forma associata delle funzioni della Commissione locale

per il paesaggio con il Comune di Alessandria;

- che la convenzione con i Comuni di Pietra Marazzi e Ricaldone risulta essere scaduta, avendo durata triennale, e pertanto viene redatto un nuovo testo che verrà sottoscritto dai singoli Comuni che intendono aderire e che viene approvato con deliberazione del C.C. n..... del.....;
- che la convenzione stabilisce, come indicato dall'art. 30 - comma 2 - del D. Lgs. n. 267/2000, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1

(recepimento della parte narrativa)

1. Quanto esposto nella parte narrativa che precede costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva.

Art. 2 (oggetto e fini)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni della Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e all'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i.
2. Con la presente convenzione si intendono perseguire sia una maggiore efficienza amministrativa sia la valorizzazione ed una più efficace salvaguardia del paesaggio.

Art. 3 (durata)

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre, decorrenti dalla data di stipula della stessa e potrà essere rinnovata, a seguito di apposita richiesta presentata a mezzo pec dai Comuni convenzionati almeno sei mesi prima della naturale scadenza, mediante provvedimenti adottati dagli Enti aderenti.
2. Nel caso in cui gli Enti sottoscrittori ritenessero, consensualmente, venuto meno l'interesse pubblico di cui al precedente art. 2, la presente convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento mediante atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali.
3. L'Ente associato tuttavia, anche senza consensualità può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, fornendo motivazioni che attengono alla migliore salvaguardia del pubblico interesse, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
4. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente associato le spese fino alla data di operatività del recesso.
5. Il Comune di Alessandria, in ogni caso, per motivazioni ritenute utili alla miglior salvaguardia dei propri interessi e prerogative, può esercitare il recesso unilaterale mediante adozione di apposita deliberazione consiliare.

Art. 4

(aspetti organizzativi)

1. Si conviene che il Comune convenzionato provveda autonomamente allo svolgimento delle procedure istruttorie finalizzate all'acquisizione dei pareri richiesti alla Commissione locale per il paesaggio; il Comune di Alessandria, in veste di capofila, convoca la Commissione, predisponendo il relativo ordine del giorno, e svolgendo le attività di cui all'art 2 del Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;
2. Ogni adempimento successivo al rilascio del parere della Commissione Locale per il Paesaggio ed il rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica rimangono in capo al Responsabile del Procedimento e all'Istruttore della pratica del Comune in cui ricade il singolo intervento edilizio.

3. Il Comune convenzionato si impegna ad individuare e comunicare il nominativo del proprio referente tecnico, cui spetterà il compito di trasmettere al Comune di Alessandria le pratiche, già istruite, per le quali è necessario acquisire il parere della Commissione, definire la precisa qualificazione del vincolo, accertare la conformità alla normativa comunale e a quella sovra comunale relativa al proprio Ente e partecipare eventualmente, se richiesto, ai lavori della Commissione.
4. Le sedute della Commissione locale per il paesaggio, a cui potrà partecipare il referente tecnico del singolo Comune interessato, come sopra evidenziato, avranno luogo presso il Comune di Alessandria.

Art. 5 (spese)

1. La partecipazione ai lavori dei componenti della Commissione locale per il paesaggio è a titolo gratuito, eventuali spese per rimborsi viaggio, consulenze legali, tecniche e specialistiche sono a carico del Comune che richiede tali spese, che provvederà direttamente al pagamento a fronte di apposita richiesta documentata.

Art. 6 (obblighi e garanzie)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza enunciati all'art. 2, i Comuni sottoscrittori si obbligano al rispetto della durata della presente convenzione come indicata al precedente art. 3 nonché a rispettare gli impegni economici di cui all'art. 5;
2. Ogni Comune sottoscrittore assicura una partecipazione attiva e costante a quanto previsto dalla presente convenzione, nonché il rispetto delle norme sancite nella stessa.
3. Ogni partecipante ha, inoltre, l'obbligo di promuovere ed incentivare qualunque attività possa risultare utile al miglioramento dell'efficienza comune e di proporre gli interventi che nel corso dell'attività si rendessero necessari al fine di assicurare un costante raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 7 (controversie)

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascun Comune aderente e da un membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Alessandria.
2. Il collegio arbitrale di cui al comma 1 procederà ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 8 (modifiche)

1. Eventuali modifiche od integrazioni alla presente convenzione, saranno approvate dai Consigli Comunali degli enti partecipanti.

Art. 9

(nuove adesioni - norme transitorie)

1. E' consentita l'ammissione di nuovi Comuni per l'attivazione della gestione associata della commissione locale per il paesaggio senza che questo necessiti di ulteriore delibera da parte degli organi consiliari dei Comuni già convenzionati.

Letto, confermato e sottoscritto.